



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 7 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 55, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendenti: sig.re/ri **Giglio** Vincenzo, nato a Qualiano (NA) il 01.06.1953, matr.n.11831; **Castiello** Sabatino, nato a Napoli il 24.04.1947, matr.n.12274; **Meomartini** Bruno, nato a Napoli il 08.01.1956, matr.n.10338; **Irace** Vittorio, nato a Napoli il 01.07.1951, matr.n.11848; **De Lucia** Bruno Armando, nato a Santa Maria a Vico (CE) il 10.07.1953, matr.n.11032; **Barberio** Teresa, nata a Napoli il 02.10.1951, matr.n.13054; **Grammegna** Francesco, nato a Napoli il 29.09.1949, matr.n.13062; **Fusco** Mario, nato a Ercolano (NA) il 23.10.1954, matr.n.12300; **Castiello** Alfonso, nato a Napoli il 08.02.1950, matr.n.12810; **Salemme** Michele, nato a Bacoli (NA) il 26.01.1953, matr.n.11990.

Avvocati: Turrà Sergio e Sabrina, Vallifuoco Daniela, Via Guglielmo Sanfelice, n.24 - Napoli.

Oggetto della spesa: interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con sentenza n.9863 depositata il 24.04.2013, notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv.Turrà Sergio in forma esecutiva in data 12.06.2013 ed acquisita al protocollo dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento il 14.06.2013 con nota prot. n. 426937, il Tribunale di Napoli in parziale accoglimento del ricorso proposto dai dipendenti in epigrafe indicati, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di € 314,23, a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati sulle differenze retributive tardivamente corrisposte con le competenze stipendiali del mese di marzo 2003, così come meglio specificato in parte motiva.

Il Tribunale di Napoli nel compensare tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi ha, altresì, condannato la convenuta Regione Campania al pagamento della quota residua liquidata in complessivi € 800,00 oltre Iva e Cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario avv.Turrà Sergio.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia degli atti di precetto notificati a questa Amministrazione Regionale, ad istanza dei predetti dipendenti e degli Avvocati Turrà Sergio e Sabrina e dell'Avv. Vallifuoco Daniela in virtù della sentenza n. 9863 del Tribunale di Napoli



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura con nota prot. n. 187681 del 17.03.2014, ha trasmesso alla U.O.D. 04 della Direzione Generale 14, copia degli atti di pignoramento, notificati a questa Amministrazione Regionale ad istanza dei ricorrenti e degli Avv.ti Turra Sergio e Sabrina e dell'Avv. Vallifuoco Daniela in virtù della sentenza summenzionata. Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Advocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto corso, a seguito del su citato processo di riorganizzazione;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.9863 depositata il 24.04.2013, notificata in forma esecutiva in data 12.06.2013.

TOTALE DEBITO

€ 4.157,34

Dipendenti: sig.re/ri **Giglio** Vincenzo, matr.n.11831;**Castiello** Sabatino, matr.n.12274;**Meomartini** Bruno, matr.n.10338; **Irace** Vittorio, matr.n.11848; **De Lucia** Bruno Armando, matr.n.11032; **Barberio** Teresa, matr.n.13054; **Grammegna** Francesco, matr.n.13062; **Fusco** Mario, matr.n.12300; **Castiello** Alfonso, matr.n.12810;**Salemme** Michele, matr.n.11990.

- Somma in favore di ciascun ricorrente sopra specificati a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria **€ 314,23**
- Competenze legali avv.Turra Sergio **€ 1.015,04**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- sentenza n.9863 depositata il 24.04.2013, notificata in forma esecutiva in data 12.06.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 19/05/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

3. MAY 2013

9863

9843 (A-MK) capo
 Accor
STUDIO LEGALE
 Avv. SERGIO TURRÀ
 Patrocínio Magistrature Superiori
 Avv. SABBINA TURRÀ
 NAPOLI - Via G. Sanfelice, 24
 Tel./Fax 081 551 33 54

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dr d'Oriano Milena, ha pronunciato all'udienza del 23-4-13 la seguente

SENTENZA

nella causa n.° 53577/11 R.G.

TRA

Giglio Vincenzo, Castiello Sabatino, Meomartini Bruno, Irace Vittorio, De Lucia Bruno Armando, Barberio Teresa, Grammegna Francesco, Fusco Mario, Castiello Alfonso, Salemmè Michele, eletti dom.ti in Napoli alla via Sanfelice n.º 24, presso lo studio dell'avv. S. Turrà, unitamente agli avv.ti D. Vallifuoco e S. Turrà, da cui sono rapp.ti e difesi, come da mandato a margine del ricorso

RICORRENTI.

E

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., elett.te dom.lo presso la sede dell'ente in Napoli alla via S. Lucia n. 81 unitamente all'avv. A. Di Lascio che lo rapp.ta e difende in virtù di procura generale notarile e delibera in atti.

RESISTENTE

OGGETTO: Rivalutazione monetaria ed interessi legali

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 22-12-2011, i ricorrenti in epigrafe, ex dipendenti dell'ANCIPAF, premesso di essere stati inquadrati nei ruoli della Giunta Regionale della Regione Campania con la L. n. 14 dell'8-7-91, con cui veniva istituito il ruolo speciale ad esaurimento per il personale della Formazione Professionale proveniente dagli enti disciolti, che il comma 2 dell'art. 2 di tale legge aveva riconosciuto a questo personale come utile a tutti gli effetti l'anzianità di servizio maturata a far data dall'1-9-86, che tale disposizione era stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, che successivamente la Regione Campania con la L.R. n. 2/2001 aveva loro riconosciuto nuovamente il diritto all'inquadramento nei ruoli regionali a decorrere dall'1-9-86 nonchè quello alla percezione di un emolumento retributivo pari ad una quota dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti soppressi.

REG. LE COMPANIA

Fr. 2613 137 1470; 1-13 14 31

S'Ambrasc
Betta
de rance
de fides, s

deducevano che gli importi dovuti a tale titolo erano stati corrisposti solo nel marzo 2003 e chiedevano che il Giudice adito condannasse la Regione convenuta al pagamento, sulle somme spontaneamente erogate, degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dall'1-9-86 al 30-3-03 nonché della rivalutazione monetaria dovuta sino al 31-12-94, nella misura quantificata nei conteggi allegati, con vittoria di spese.

Costituitasi tardivamente in giudizio la Regione convenuta contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.

Con il presente ricorso gli istanti non hanno contestato la correttezza o meno del pagamento disposto a loro favore nel marzo 2003, ma hanno richiesto che sulle somme corrisposte venissero loro riconosciuti gli accessori di legge, interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data del retroattivo inquadramento.

Nel caso in esame trova certamente applicazione la disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 429 c.p.c. in ordine alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sui crediti di lavoro.

Tale norma, che si applica a tutti i lavoratori sia pubblici che privati, con il prevedere che il credito di lavoro produce automaticamente interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sancisce, con una statuizione inderogabile dalle parti, una responsabilità anche incolpevole del datore di lavoro per il solo fatto del ritardo nell'adempimento; non a caso si è sostenuto che con tale disposizione alla componente meramente risarcitoria si è voluto aggiungere una ragione compulsiva di pena privata, al fine di dissuadere il datore di lavoro dalla speranza di investire la somma dovuta al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal solo risarcimento del danno da mora.

Per completezza si ricorda che la progressiva rivalutazione monetaria, in applicazione dell'art. 150 disp. att., va commisurata agli indici di svalutazione determinati dall'ISTAT; che per gli interessi legali, che dei crediti di lavoro costituiscono una prestazione periodica ed accessoria, va utilizzata l'aliquota del tasso legale; che al fine di garantire un corretto adeguamento del capitale iniziale gli interessi legali andranno computati dalla data di scadenza dei singoli crediti sulle frazioni di capitale, via via rivalutate, sino alla data del saldo effettivo.

In presenza di un rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/94, in applicazione dell'art. 16, comma 6°, L. 412/91, la cui legittimità è stata avallata dalla Corte Costituzionale, la rivalutazione monetaria andrà poi riconosciuta solo sino al 31-12-94.

Tanto premesso, ai fini di un corretto calcolo degli accessori, va determinato il momento in cui è venuto a maturare il diritto dei ricorrenti a percepire le somme che gli sono state spontaneamente erogate dalla convenuta.

Sul punto giova ricordare che costituisce un principio consolidato quello secondo cui nel caso di ricostruzione di carriera di un pubblico dipendente, mediante inquadramento in una diversa qualifica con effetto retroattivo, comportante il diritto ad un maggiore trattamento economico, gli eventuali

interessi legali e rivalutazione monetaria decorrono dalla data in cui sono venuti in essere tutti gli elementi costitutivi del credito stesso e ne è stato determinato o reso possibile determinare l'ammontare e quindi dal momento in cui è stato emanato il provvedimento di reinquadramento, anche se con efficacia retroattiva (vedi in Cons. Stato n. 2695/2005; n. 2787/2005; n. 2977/2005; n. 2116/2004; n. 8015/2004; n. 7977/2003, ecc)

Si afferma ancora che il diritto agli accessori non sorge se non a partire dal momento in cui nasce il credito principale, e quindi non sussiste prima dell'emanazione dei provvedimenti di carattere costitutivo emessi in esecuzione della legge che prevede un nuovo beneficio economico (vedi in Cons. Stato n. 2841/2004; n. 3061/2004)

Ebbene ritiene il Giudicante che il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inquadramento nei ruoli della Giunta regionale a decorrere dall'1-9-86, nonché quello a vedersi adeguato e non assorbito il salario di anzianità maturato sino a quella stessa data presso l'Ente di provenienza, sia sorto e venuto in esistenza solo a seguito dell'entrata in vigore della L. R n. 2/2001 pubblicata sul BURC del 26 marzo 2001.

Le disposizioni che in precedenza avevano riconosciuto ai ricorrenti, con qualche rilevante differenza sul piano del trattamento giuridico ed economico, il diritto ad analogo inquadramento, i comma 1 e 2 dell'art. 2 della L.R. 14/91, sono state infatti espunte dall'ordinamento giuridico a seguito della sentenza n. 109 del 13-4-2000 della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con conseguente caducazione di qualsiasi altro atto amministrativo che ad esse avesse fatto riferimento.

Ne deriva che, indipendentemente dal fatto che tale norma abbia riconosciuto un inquadramento retroattivo, è solo dalla sua entrata in vigore che sono venuti ad esistenza tutti gli elementi sulla cui base è stato possibile determinare l'esatto trattamento economico spettante ai ricorrenti e liquidare l'eventuale differenza dovuta.

In assenza di altre norme che possano giustificare sia l'inquadramento retroattivo sia il riconoscimento del salario di anzianità maturato alla stessa data, nessun ritardo può essere imputato alla Regione convenuta per il periodo antecedente il 26 marzo 2001.

Dal momento che la LR 2/2001 contiene già tutti gli elementi necessari ai fini della determinazione del trattamento spettante, andrà riconosciuto ai ricorrenti il diritto agli interessi legali sulla somma spettante per il periodo dal settembre 86 al marzo 2001, a decorrere dal 26-3-01 al 30-3-03, nonché sui successivi importi mensilmente maturati dall'aprile 2001, dalle singole scadenze al marzo 2003.

La Regione convenuta, da parte sua, tardivamente costituita non ha esibito alcuna documentazione che giustifichi una ulteriore posticipazione della maturazione del diritto; non ha infatti esibito i decreti di inquadramento individuali né provato la sussistenza di indebiti o compensazioni.

In ordine al quantum le parti ricorrenti in data hanno prodotto dei conteggi che, adeguati alle risultanze processuali e non contestati in modo specifico,

in quanto effettuati secondo criteri logici e normativi, appaiono corretti e vanno pertanto condivisi.

Per le suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso la Regione convenuta va condannata al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di € 314,23

Le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, vanno poste per un terzo a carico della parte convenuta per il principio della soccombenza parziale

Sussistono invece giusti motivi, tenuto conto della natura della controversia e della qualità delle parti, per una compensazione dei restanti due terzi delle spese

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

- a) In parziale accoglimento della domanda condanna la Regione convenuta al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma di € 314,23;
- b) condanna altresì la Regione convenuta al pagamento di un terzo delle spese di giudizio che, in tale misura ridotta, liquida in complessivi € 800,00 oltre IVA e CPA, con attribuzione;
- c) compensa i restanti due terzi delle spese di giudizio

Napoli, 23-4-2013

Il Giudice Unico del Lavoro
dr. Milena d'Oriano

~~SECRET~~

[illegible]

**REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in
Napoli alla Via S. Lucia 81.**

[Handwritten signature]

[illegible]

Sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. Lav.-
Numero 9863/2013
Dipp.ti sig.ri Giglio Vincenzo + 19
Avv.ti Sergio e Sabrina Turrà, Daniela Vallifuoco

Diritti e onorari			800,00
			800,00
CPA	4%	800,00	32,00
			832,00
IVA	22%	832,00	183,04
TOTALE FATTURA			1.015,04
RITENUTA	20%	800,00	160,00
NETTO A PAGARE			855,04